SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3605).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli Enti ordinariamente competenti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 5, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio-2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007 articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007, n. 3587 in data 11 maggio 2007, n. 3588 in data 7 marzo 2007, n. 3590 del 23 maggio 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007 art. 1, n. 3596 del 15 giugno 2007, n. 3601 del 6 luglio 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007 articoli 13 e 19 e, n. 3604, del 3 agosto 2007;

Vista la nota del 1° agosto 2007 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto di apportare alcune modifiche ed integrazioni al quadro normativo in materia di rifiuti mediante la trasmissione di uno schema di articolato da inserire in una ordinanza di protezione civile diretto a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nella regione Campania;

Vista la nota del 6 agosto 2007 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, secondo quanto esposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella nota in data 8 agosto 2007, n. 20846/O.D.V/si/VII-VIII del Direttore generale per la qualità della vita al Capo di Gabinetto del medesimo Dicastero e da questo trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in pari data GAB/2007/9343/B09, la spesa rigorosamente attinente all'attività di bonifica del sito di Macchia Soprana, da realizzare in via di assoluta urgenza, ammonta a 8 milioni di euro, come risulta dal progetto del Consorzio di Bacino SA/2, su cui grava l'onere di progettare ed eseguire l'intervento;

Considerato che, come attestato dalla citata nota del direttore generale per la qualità della vita, che cita anche l'accordo sottoscritto in data 11 luglio 2007 il comune di Postiglione, analogamente al comune di

Serre, sopporta e sopporterà disagi e passività ambientali fino alla conclusione delle operazioni di conferimento dei citati rifiuti, di ripristino dell'area e di gestione del «post mortem», oneri quantificati in 2 milioni di euro;

Considerato che la già citata nota del Direttore generale per la qualità della vita quantifica gli oneri di ristoro ambientale da devolvere al comune di Serre - anche sulla base di conferenze di servizio tenute il 17 luglio 2007 e 2 agosto 2007 - in 10 euro a tonnellata di R.U., derivanti per € 5,2 dall'ordinanza n. 3479 del 14 dicembre 2005 e per € 4,8 come corrispettivo di oneri specificati nella nota stessa e che la stessa nota attesta l'impossibilità di far gravare gli oneri sopra richiamati e quelli della discarica di Macchia Soprana sulla tariffa di conferimento dei rifiuti;

Considerato che il compenso degli esperti dipendenti pubblici, può essere - nel limite complessivo di 1 milione di euro - contenuto nel 30% degli emolumenti in atto goduti;

Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire al Commissario delegato - Prefetto di Napoli l'attuazione degli interventi relativi all'adozione delle occorrenti misure di bonifica nel territorio dei comuni di Serre e Postiglione, in particolare a quelle connesse alla realizzazione delle aree di stoccaggio temporaneo e di discarica in località Macchia Soprana, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 10.000.000,00.

2. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Prefetto di Napoli - Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il medesimo è autorizzato ad avvalersi, fino ad un massimo di 20 unità di personale messo a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in servizio presso il medesimo Dicastero, nonché di personale in servizio presso istituti ed agenzie dallo stesso controllate ovvero fino ad un massimo di 10 esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, da individuarsi dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta del Commissario delegato - Prefetto di Napoli. Al predetto personale il Commissario delegato riconosce il trattamento di missione, nonché il lavoro straordinario svolto fino ad un massimo di settanta ore mensili. Agli esperti è riconosciuta una indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 30% degli emolumenti allo stato in godimento. Per gli esperti non dipendenti pubblici, nel provvedimento di nomina si provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti. Sono soppressi i commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 30 giugno 2006, fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 1, dove sono soppresse le parole: «per le attività connesse all'operatività della predetta struttura». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma nonché di quelli derivanti dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 30 giugno 2006 provvede il Commissario delegato - Prefetto di Napoli nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante l'utilizzo:

a) per euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2007 - U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082;

b) per euro 8.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Fondo Unico Investimenti capitolo 7090.

4. Le risorse di cui al precedente comma 3 sono trasferite, con vincolo di destinazione, direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania - Prefetto di Napoli.

5. Con successiva ordinanza di protezione civile si provvederà al trasferimento, alla contabilità speciale del Commissario delegato, delle risorse finanziarie per gli interventi di mitigazione ambientale, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni comunitarie, all'esito degli approfondimenti tecnico - amministrativi in corso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07565

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DIRETTIVA 23 luglio 2007.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *d)* ed *f)*. (Direttiva annualità 2007).

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

PREMESSA.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero della solidarietà sociale, ha tra i propri compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lettera *d*);

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lettera *f*).

A tal fine l'Osservatorio individua ogni anno le aree prioritarie di intervento.

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento definisce:

i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle iniziative/progetti;

le priorità e i criteri di valutazione ai fini dell'ammissibilità al contributo.

1. REQUISITI SOGGETTIVI.

Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettere *d)* ed *f)* dell'art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In caso di presentazione congiunta è necessario indicare il soggetto capofila dell'iniziativa/progetto e le modalità di partenariato che verranno adottate.

La cancellazione dell'associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all'art. 7 citato, nel corso dell'attuazione del progetto, comporta l'immediata decadenza dal beneficio.

La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera *f)* dell'art. 12 citato, può prevedere la collaborazione di enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto è, comunque, l'associazione proponente.

2. REQUISITI OGGETTIVI E PRIORITÀ.

L'associazione, singola o in partenariato, non può presentare richiesta di contributo per più di una iniziativa ai sensi della lettera *d)*, dell'art. 12 comma 3 citato, né per più di un progetto ai sensi della lettera *f)* del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate.

2.1. *Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera* d)*, art. 12, comma 3.*

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni, oppure l'informatizzazione dell'associazione, con particolare attenzione, nel secondo caso, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

Le iniziative devono avere carattere innovativo rispetto a quelle già finanziate alla stessa associazione nelle precedenti annualità. Il carattere innovativo può riguardare la metodologia delle attività formative o di aggiornamento, o le modalità di gestione e di realizzazione, ovvero i destinatari delle attività.

L'associazione che ha ricevuto un contributo ai sensi delle direttive ministeriali emanate nei due anni precedenti, per iniziative di informatizzazione prevalentemente destinate all'acquisto di attrezzature informatiche, non può presentare richiesta di contributo ai sensi della presente direttiva per un'iniziativa avente le medesime finalità.

2.2 *Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera* f)*, art. 12, comma 3.*

Nella seduta del 10 luglio 2007, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo ha stabilito che per l'anno in corso sono prioritariamente valutati i progetti da realizzarsi con riferimento alle seguenti aree:

promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;

tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;

sostegno per favorire l'inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio socio-economico;

interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza;

sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;

sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione.

I progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli già finanziati alla stessa associazione nelle precedenti annualità.

Il carattere innovativo può riguardare i contenuti del progetto, o le modalità di gestione e realizzazione dello stesso, ovvero i risultati che si intende conseguire, l'impatto e i destinatari da raggiungere.

3. DURATA DELLE INIZIATIVE/PROGETTI.

A pena di inammissibilità le iniziative di cui alla lettera *d)*, art. 12, comma 3, non possono avere una durata superiore a dodici mesi ed i progetti di cui alla lettera *f)* del medesimo comma, non possono avere una durata superiore a diciotto mesi.

4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.

Le disponibilità finanziarie per la realizzazione di iniziative/progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a € 11.000.000,00. [1]

5. COSTO DELLE INIZIATIVE E PROGETTI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO.

5.1. Il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna iniziativa/progetto non può superare, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti importi:

iniziative di cui alla lettera *d)*: € 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni in partenariato tra loro;

progetti di cui alla lettera *f)*: € 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed € 300.000,00 se a presentare il progetto siano due o più associazioni in partenariato tra loro.

Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che è posta a carico del proponente e la quota di contributo ministeriale erogato ai sensi della presente direttiva.

L'impegno finanziario da parte del proponente, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di contributo (All.1) e riprodotto nel Piano Economico (All.3), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa/progetto al contributo, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione dell'iniziativa/progetto proposto.

5.2. Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura del 20% dei costi complessivi dell'iniziativa/progetto.

Qualora l'associazione proponente non abbia mai presentato domanda - sia singolarmente che in partenariato - per la realizzazione di una iniziativa ai sensi della lettera *d)* o per un progetto ai sensi della lettera *f)*, la percentuale di contributo privato, è richiesta nella misura del 15% del costo complessivo dell'iniziativa/progetto.

Il proponente deve indicare la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente).

In caso di partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati, è necessario specificare le modalità di tale contribuzione, tenendo presente in ogni caso che essa non può costituire la quota a carico dell'associazione proponente.

5.3. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per iniziative/progetti che hanno già ricevuto finanziamenti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ora Ministero della solidarietà sociale, o da altri fondi pubblici. Il legale rappresentante dell'associazione proponente (anche in caso di associazione capofila) deve presentare sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione secondo il modello contenuto nel formulario (Allegato 2).

5.4. A pena di inammissibilità, l'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo non può avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente relativo all'anno 2006 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico).

Se si tratta di iniziativa/progetto presentata congiuntamente, il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.

L'iniziativa/progetto deve essere all'uopo corredata da copia firmata dal rappresentante legale del bilancio o bilanci a consuntivo 2006.

[1] Salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio e fermo restando che tale ammontare sarà reso noto sul sito ministeriale dovendo in generale ritenersi tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

5.5. *Voci di spesa.*

Per le iniziative lettera *d)* i costi per progettazione devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.

Per i progetti di cui alla lettera *f)* i costi di progettazione e consulenza devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8%; le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenute entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto.

5.6. Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi all'iniziativa/progetto per cui si chiede il contributo;

gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dall'iniziativa/progetto;

ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa/progetto.

Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE/PROGETTI.

6.1. *Motivi di inammissibilità.*

La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilità:

a) essere presentata con le modalità e secondo i termini previsti dalla presente direttiva mediante compilazione in ogni sua parte dell'apposito modello di domanda (Allegato 1), dell'apposito formulario di presentazione (Allegato 2) e del piano economico (Allegato 3), uniti e parte integrante della presente direttiva;

b) essere redatta in carta semplice e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni proponenti, indicando - in questo secondo caso - quella capofila, e completa degli allegati indicati, ugualmente sottoscritti in originale dal legale rappresentante;

c) pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto termine, qualora coincida con un giorno non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo;

d) essere indirizzata al Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Osservatorio nazionale dell'associazionismo, Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;

e) essere presentata in busta chiusa, non trasparente, recante, a seconda dei casi, la dizione «INIZIATIVA lettera D» o la dizione «PROGETTO lettera F» - «Associazionismo - Direttiva 2007»;

f) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000 alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

g) rispettare quanto stabilito al paragrafo 2, relativamente al numero di iniziative/progetti per i quali può essere avanzata domanda di contributo;

h) riguardare iniziative/progetti presentati in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.1 e dal paragrafo 2.2 e loro sottoparagrafi;

i) prevedere una durata non superiore a quella indicata al paragrafo 4;

j) rispettare i limiti di costo stabiliti al paragrafo 5;

k) essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge n. 383/2000, da un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;

l) essere corredata, in caso di compartecipazione finanziaria, di una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.

6.2. La spedizione del plico può avvenire tramite raccomandata r.r, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

In ogni caso il plico dovrà pervenire al Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Divisione II, via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, palazzina A, II Piano, nei termini indicati al paragrafo 6.1 lettera *c)*. Rimane a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

È facoltativo l'inoltro dell'iniziativa/progetto in formato elettronico.

6.3. Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

7. VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE.

7.1. *Procedura.*

Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti pervenute entro i termini indicati dalla presente direttiva sono esaminati da una apposita Commissione, nominata dal Presidente dell'Osservatorio. La Commissione procede alla valutazione di ciascuna iniziativa/progetto e redige due distinte graduatorie (una per le iniziative di cui alla lettera *d)* e l'altra per i progetti di cui alla lettera *f)*, secondo i criteri indicati nella presente direttiva.

Le relative graduatorie sono approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del Direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il finanziamento delle iniziative e dei progetti avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie e riportati nel suddetto provvedimento direttoriale, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.

Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale. Solo in tale ultimo caso, è consentita, in accordo con l'Amministrazione, una rimodulazione in termini percentuali proporzionali alla riduzione del contributo e tale comunque da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità.

7.2. *Criteri di valutazione per iniziative di cui all'art. 12, comma 3, lettera* d)*, legge n. 383/2000.*

N		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1	Valutazione Iniziativa	da 0 a 40
2	Presenza sul territorio nazionale	da 0 a 20
3	Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio Associazione)	da 0 a 10
4	Utilizzo /produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed interattivi	da 0 a 5
5	Dimensione dell'Associazione	da 0 a 10
6	Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno precedente e concernenti il funzionamento dell'associazione (verificata dal bilancio consuntivo/rendiconto 2006)	da 0 a 10
7	Assenza di contributi pubblici nell'anno precedente per iniziativa lettera *d)* 2006	da 0 a 5
	TOTALE	PT. MAX 100

7.2.1. Non saranno ritenute idonee e quindi finanziabili le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti.

7.2.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un'iniziativa presentata dall'associazione nazionale e un'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, raggiungano entrambe un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziata unicamente l'iniziativa a titolarità dell'associazione nazionale.

7.3. *Criteri di valutazione per progetti di cui all'art. 12, comma 3, lettera* f)*, legge n. 383/2000*

N		PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1	Valutazione del progetto	da 0 a 40
2	Valenza nazionale del progetto	da 0 a 20
3	Collaborazione con altri soggetti privati ed enti pubblici (da provare mediante documentazione relativa al progetto presentato)	da 0 a 15
4	Valutazione benefici su territori svantaggiati (Regioni Obiettivo 1) in base alla capacità di coinvolgimento delle strutture interessate	da 0 a 10
5	Valutazione capacità realizzativa del progetto (rapporto costo progetto e entrate del bilancio)	da 0 a 10
6	Presenza di effettivi e validi strumenti di monitoraggio	da 0 a 5
	TOTALE	PT. MAX 100

7.3.1. Non saranno ritenuti idonei e quindi finanziabili i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti.

7.3.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un progetto presentato dall'associazione nazionale e un progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale raggiungano entrambi un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziato unicamente il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.

7.4. Ai fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), è necessario che il soggetto proponente presenti idonea documentazione riferita specificamente all'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo ai sensi della presente direttiva, e non riferita a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve confermare il concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività e non riferirsi ad un generico plauso per l'iniziativa/progetto.

Nel caso tale impegno sia rappresentato da un cofinanziamento dell'iniziativa/progetto, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 5.2, relativamente al concorso finanziario di altri soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione all'iniziativa/progetto e lo specifico

impegno finanziario assunto. Tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione dell'iniziativa/ progetto per le finalità degli stessi.

8. ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE/PROGETTI.

L'Amministrazione invia apposita comunicazione circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo.

8.1. Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7.1, le associazioni che intendono realizzare le attività, procedono a rimodulare il progetto/iniziativa esclusivamente in termini percentuali, proporzionali alla riduzione del contributo.

La proposta di rimodulazione, anche in caso di assunzione da parte del proponente dell'importo eccedente a proprio carico, deve essere redatta utilizzando i modelli disponibili sul sito web ministeriale (pubblicati successivamente alla comunicazione di ammissione a contributo) e presentata entro trenta giorni dal ricevimento della stessa comunicazione di ammissione a contributo da parte dell'Amministrazione. Quest'ultima procede alla valutazione, all'eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione.

8.2. Al fine di facilitare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo da parte dell'Amministrazione riguardo alla gestione ed allo stato finanziario del progetto/iniziativa, l'associazione deve utilizzare una codificazione contabile appropriata.

8.3. L'avvio dell'iniziativa/progetto avviene a seguito della stipula della convenzione predisposta dall'Amministrazione conformemente al modello allegato della presente direttiva (Allegato 4), e comunque entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il legale rappresentante dell'associazione (o dell'associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

Le spese sostenute dopo la firma della convenzione e prima della data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'associazione in caso di mancata registrazione dell'atto, ove ritenuta necessaria da parte dei competenti organi di controllo.

8.4. In caso di partenariato, all'associazione capofila, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.

8.5. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione dell'iniziativa/progetto la circostanza che il medesimo è realizzato con il contributo del Ministero della solidarietà sociale.

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo è erogato in due fasi:

una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso è versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo paragrafo 11, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio. La richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario, corredato da CAB e ABI, intestato all'associazione;

il saldo è erogato al termine della realizzazione dell'iniziativa/progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile svolto dai competenti Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 maggio 2007; tale controllo è effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall'associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell'iniziativa/progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale. L'effettiva erogazione del saldo deve avvenire entro 12 mesi a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio.

Il Ministero della solidarietà sociale si riserva la facoltà di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.

10. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A SOGGETTI ESTERNI.

La realizzazione di iniziative/progetti finanziate secondo quanto stabilito dalla presente direttiva non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo che nel caso di specifiche attività che l'associazione non è in grado di svolgere per mancanza di pro-

fessionalità interne. Tali attività non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione dell'iniziativa/progetto per la quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa/progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all'esterno. In sede di rendicontazione, inoltre, l'associazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalità adottate per lo svolgimento di quanto affidato all'esterno (acquisizione di almeno tre preventivi uniformi e scelta di quello più conveniente).

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione dell'iniziativa/progetto, è necessario inoltrare all'Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate.

11. FIDEIUSSIONE.

Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del contributo ministeriale all'iniziativa/progetto).

La fideiussione, che costituisce costo imputabile all'iniziativa/progetto, deve:

a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;

b) essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo 385/93 e, specificamente:

elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;

elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della solidarietà sociale della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione; detto svincolo potrà essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese già riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile, di cui al punto 9, ed effettivamente pagate.

12. MONITORAGGIO *IN ITINERE*.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e/o l'Amministrazione possono sottoporre le iniziative/progetti ammessi a contributo a verifiche sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali a metà della realizzazione delle attività progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento/conclusione dell'iniziativa/progetto, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i modelli pubblicati sul sito web ministeriale.

Nel caso di accertamento di cause che evidenzino l'impossibilità e/o l'incapacità dell'associazione all'attuazione dell'iniziativa/progetto ovvero di un utilizzo del contributo non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, può disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il contributo e chiedere la restituzione delle somme già versate.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro: FERRERO

Registrato dalla Corte dei conti l'8 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 91

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Ministero della solidarietà sociale
Osservatorio nazionale dell'associazionismo
Direzione Generale per il Volontariato
l'Associazionismo e le Formazioni Sociali
Via Fornovo, 8 – Pal. A
00192 Roma

OGGETTO: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 2007 ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge del 7 dicembre 2000, n.383 – Direttiva 2007.

INIZIATIVA D)
PROGETTO F)

Il sottoscritto________________________rappresentante legale dell'Associazione ____________ ___________________, C.F. dell'associazione_________________, con sede legale nel comune di ____, provincia di ______________, cap. _______________, indirizzo_______________________________ tel. __________________ fax ______________ e-mail______________________

- avente natura giuridica di Associazione: □ con personalità giuridica □ priva di personalità giuridica

- avente come soci Persone: □ fisiche □ giuridiche □ fisiche e persone giuridiche

- iscritta al Registro (nazionale/regionale/ registro della Provincia autonoma) delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. _______, del _______________ (Allegare alla presente domanda documento attestante l'iscrizione ad un Registro regionale o a quello di una Provincia autonoma);

- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

A. ____
B. ____
C. ____

CHIEDE l'assegnazione di un contributo ai sensi dell'art.12, comma 3, lett. ____ della legge del 7 dicembre 2000, n.383, per la realizzazione dell'iniziativa/progetto, allegato alla presente domanda:

Titolo dell'iniziativa/progetto: **Aree di intervento (punto 2.1 della direttiva per le iniziative o punto 2.2 per i progetti) :**		
Contributo richiesto	€	... %
Quota a carico dell'associazione	€	... %
Costo complessivo dell'iniziativa/progetto	€	100%

AUTODICHIARAZIONI
(*allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR 445/2000).*

QUOTA A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE (5.2 direttiva)

Si dichiara che la quota a carico dell'Associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti è di € ____________________, pari al 20 % del costo complessivo dell'iniziativa/progetto.
Si dichiara di essere nelle condizioni di poter fruire delle agevolazioni previste per le associazioni che non hanno mai presentato domanda di finanziamento per progetti/iniziative nelle precedenti annualità. e pertanto che la quota a carico dell'Associazione proponente /gruppo di associazioni proponenti è di €____________________, pari al 15 % del costo complessivo dell'iniziativa/progetto.

DURATA DELLE INIZIATIVE/PROGETTI (punto 3 della Direttiva)

Si dichiara, inoltre, che il progetto/iniziativa per il quale si richiede il contributo ha una durata pari a mesi:
❑ (max 12 mesi per la lett. d): n……. mesi

❑ (max 18 mesi per la lett. f): n. …… mesi

Data,

Firma del rappresentante legale dell'associazione (o della capofila)

(Da compilare solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni).

Le sottoscritte Associazioni dichiarano che, in caso di ammissione a contributo dell'iniziativa/progetto trasmetteranno atto di procura, con firma del legale rappresentante autenticata da un notaio, costituente mandato con rappresentanza all'incasso all'Associazione __________________, con sede legale in __________, sin d'ora individuata come capofila

* Firma dei rappresentanti legali delle associazioni proponenti e data ________________________
____
____

**** Tutte le associazioni partner devono sottoscrivere la presente dichiarazione congiunta unicamente in calce al presente All. 1.***

ALLEGATO N. 2 DIRETTIVA 2007
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA/PROGETTO –

Titolo dell'iniziativa/progetto:

(per esteso)

Descrizione dell'iniziativa/progetto:

L'idea da cui è nata l'iniziativa/progetto I motivi Gli obiettivi Le fasi di attuazione *(da esplicare in relazione allo schema successivo)* Le metodologie I principali risultati attesi Coinvolgimento di enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati *(da documentare con precisi impegni scritti dei soggetti)*

Destinatari finali dell'intervento *(per destinatari si intendono solamente i destinatari finali dell'iniziativa/progetto e non i potenziali interessati. È necessario indicare il numero di soggetti coinvolti e, nel caso di realizzazione di un sito, degli effettivi visitatori/utenti del sito e non dei potenziali utenti)***:**

Numero: Maschi Femmine

Ambiti operativi dell'iniziativa/progetto *(Punto 2.1 - 2.2 della Direttiva)*

- ……….
- ………
- ……….

Coinvolgimento territoriale dell'intervento:
(si deve trattare di una effettiva partecipazione, attiva e di fatto, del tessuto territoriale interessato, non intendendosi per tale la mera provenienza regionale dei partecipanti)

*(indicare **tassativamente** le regioni e le province in cui si intende svolgere l'iniziativa/progetto)*

Carattere innovativo *(Punto 2.1- 2.2 della Direttiva)*

(specificare)

Trasferibilità del modello adottato:

(specificare)

Accordi per collaborazioni o reti di collegamento previste con soggetti pubblici, altre organizzazioni o gruppi informali:

(specificare tipologia di ente o organizzazione – documentare l'accordo o la rete di collegamento previsti per l'iniziativa/progetto mediante documentazione scritta della controparte. Tale attività potrà essere resa solo a titolo gratuito)

Affidamento a soggetti esterni *(Punto 10 della Direttiva)*:

specificare in modo dettagliato: *i contenuti dell'incarico – le motivazioni – l'assenza di analoghe professionalità interne*
importo previsto comprensivo di IVA se dovuto:

attività :

motivazioni :

Si rammenta che non è possibile affidare all'esterno l'intera attività progettuale, né le funzioni di direzione, coordinamento e gestione, e che, in caso di ammissione a finanziamento, dovrà essere presentata, ai fini della definitiva approvazione, la documentazione di dettaglio amministrativo e contabile sulle attività elencate.

Durata dell'iniziativa/progetto *(Punto 3 della Direttiva)*

Iniziativa d)	**max 12 mesi**	**…………………………………………………….**
Progetto f)	**max 18 mesi**	**……………………………………………………**

Sviluppo temporale ed operativo dell' iniziativa/progetto *(riportare in modo analitico le fasi di sviluppo temporale ed operativo dell'iniziativa/progetto.* ***Nel caso l'iniziativa/progetto sia presentato congiuntamente da più associazioni, si deve indicare, per ogni fase e attività l'associazione che la realizzerà).***

Fase di articolazione dell'iniziativa/progetto	Attività previste (indicare per ciascuna fase le attività previste)	Durata in mesi
DURATA TOTALE DELL'INIZIATIVA/PROGETTO		

Diagramma di Gannt dell'iniziativa/progetto ***(schematizzazione grafica del punto precedente con indicazione dei rapporti fra le varie fasi/attività)***

Compilare il diagramma di Gannt per tutta la durata dell'iniziativa/progetto. Per ***attività*** *si intendono quegli aspetti operativi che denotano una certa omogeneità al loro interno, che possono essere definiti da un risultato/prodotto preciso, che hanno un arco temporale definibile e le cui risorse (fisiche e umane da impiegare) siano chiaramente identificabili. Ad esempio, sono da considerarsi tali: l a predisposizione di una banca dati; gli incontri o i seminari; la progettazione di siti Internet; la preparazione di un corso di formazione; la realizzazione del corso stesso; le attività di disseminazione dei risultati; l'effettuazione di studi o ricerche, ecc.*

Le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in maniera costante durante tutta la durata dell'iniziativa/progetto, non rientrano in questo tipo di attività. Il diagramma va compilato indicando sulla colonna "Fasi/Attività", per ciascuna fase, le attività dell'iniziativa/progetto e annerendo, la relativa riga, in corrispondenza del periodo (espresso in mesi) di svolgimento di ciascuna attività. Il mese 1 corrisponde al mese di avvio dell'iniziatia/progetto.

È necessario mettere in evidenza le correlazioni esistenti fra le varie attività, cioè indicare il rapporto di dipendenza esistente fra le stesse, chiarendo quando l'inizio di una attività dipende dalla conclusione di un'altra o quando vi sia indipendenza fra le stesse.

	MESI											
FASI/ATTIVITA'	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

Anagrafica dell'associazione proponente/capofila:

Denominazione:
Indirizzo, telefono, fax:
Tipologia giuridica:
Numero Soci:
Sede dove è possibile consultare il registro soci:
Numero Sedi:
Numero Regioni in cui è presente:
Numero Province in cui è presente:
Nome del rappresentante legale:
Nome del responsabile dell'iniziativa/progetto:
Estremi iscrizione al relativo Registro:

Anagrafica delle associazioni co-proponenti firmatarie dell'All.1 *(da compilare per ogni altra associazione partecipante all'iniziativa/progetto)*:

Denominazione: Indirizzo, telefono, fax: Tipologia giuridica: Numero Soci: Sede dove è possibile consultare il registro soci: Numero Sedi: Numero Regioni in cui è presente: Numero Province in cui è presente: Nome del rappresentante legale: Nome del responsabile dell'iniziativa/progetto: Estremi iscrizione al relativo Registro *(in caso di registro regionale o di provincia autonoma, allegare copia del provvedimento di iscrizione, come previsto al punto 3 della Direttiva, "Motivi di inammissibilità", sottopunto 7)*:

Volontari impiegati nell'iniziativa/progetto *(per volontari si intendono persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere retribuite)*

Numero complessivo Contenuti dell'attività svolta

Personale interno coinvolto nella realizzazione dell'iniziativa/progetto *(per personale interno si intendono i dipendenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con l' associazione proponente e le eventuali associazioni in partenariato)*:

(Specificare: numero, nome, cognome, tipologia del contratto e ruolo svolto dai soggetti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto)

Personale esterno coinvolto nella realizzazione dell'iniziativa/progetto *(per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro subordinato e per cui sia previsto un contratto di lavoro - a prestazione d'opera professionale, collaborazione a progetto o in regime occasionali, etc...- o una lettera di affidamento d'incarico controfirmata per accettazione, in cui risulti comunque esplicitato in dettaglio l'oggetto della prestazione lavorativa richiesta, la durata del contratto ed il relativo compenso fissato in relazione alla tipologia del rapporto concordato. Per i contratti a progetto si faccia riferimento alla circolare n. 1 del 2004 del Ministero del Lavoro, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it)*:

(Specificare: numero, nome, cognome, tipologia del contratto e l'effettivo ruolo svolto nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa/progetto)

Acquisto di beni e servizi accessori e strumentali *(per acquisto di beni accessori e strumentali si intende l'affidamento a soggetti giuridici esterni di singole azioni/prestazioni/servizi aventi carattere meramente esecutivo, accessorio e strumentale. Ad esempio: redazione di dispense, opuscoli, depliant; stampa, litografia, legatoria; acquisto di spazio pubblicitario, promozionale: traduzioni e interpretariato; facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni; pulizia locali; ecc...)*

Dettagliare analiticamente: *Soggetti giuridici* *Importi* *Beni e servizi*

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ*

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nell' iniziativa/progetto

Il sottoscritto ______________________, legale rappresentante dell'Associazione __________________________ dichiara, ai sensi della normativa vigente, che le informazioni contenute nella scheda progettuale (All. 2) e nel presente piano economico (All. 3) sono autentiche e veritiere.

Data,

Firma del rappresentante legale
dell'associazione (o della capofila)

Dichiarazione relativa ai contributi per il funzionamento percepiti nel -2006

Il sottoscritto_________________, legale rappresentante dell'Associazione__________________________dichiara, ai sensi della normativa vigente, che l'Associazione ha/non ha percepito contributi pubblici, diretti o indiretti, per il funzionamento nel corso del 2006 per un totale di contributi ______________pari al ___% rispetto alle entrate iscritte a bilancio.

Data,

Firma del rappresentante legale
dell'associazione(o della capofila)

Dichiarazione relativa al fatto che si tratta di iniziativa/progetto mai finanziato prima e dei soggetti che concorreranno al finanziamento

Il sottoscritto ______________________________, legale rappresentante dell'Associazione _______________________________ dichiara, ai sensi della normativa vigente, che l'iniziativa/progetto presentato dall'Associazione ______________________________ non è mai stato finanziato prima e che allo stesso parteciperanno come finanziatori i seguenti soggetti, in relazione al cui impegno allega la seguente documentazione:

1)
2)
3)

Data,

Firma del rappresentante legale
dell'associazione (o della capofila)

* Ai fini della validità delle autodichiarazioni, è necessario allegare fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR 445/2000.

Dichiarazione concernente assenza di carichi pendenti

Il sottoscritto ________________________________, nato a __________________, il __________, residente in __________________, via ___________________________, C.F.__________________ legale rappresentante dell'Associazione ____________________________, avvalendosi delle disposizioni di cui al DPR. n. 445/2000 e consapevole delle pene previste dal codice penale per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità personale di:

- non aver riportato condanne penali;
- non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio.

Data,

Firma del rappresentante legale
dell'associazione (o della capofila)

Dichiarazione relativa al costo dell'iniziativa/progetto ai sensi del punto 2.3. della Direttiva Ministeriale

Il sottoscritto ________________________________, legale rappresentante dell'associazione ____________________________, dichiara sotto la propria responsabilità che il costo dell'iniziativa/progetto per il quale si richiede il finanziamento non supera il 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo dell'associazione per l'anno 2006, ovvero, nel caso l'iniziativa/progetto sia presentato congiuntamente da più Associazioni, il 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici.

Data,

Firma del rappresentante legale
dell'associazione (o della capofila)

ALLEGATO N. 3 - DIRETTIVA 2007
PIANO ECONOMICO E PROSPETTO RIEPILOGATIVO

VOCI DI COSTO	COSTO TOTALE
1 SPESE DI PROGETTAZIONE	
1 a. Personale esterno	€
1 b. Personale interno	€
1 c. Affidamento di attività a soggetti esterni	€
1 d. Acquisto di servizi accessori o strumentali	€
	Subtotale max 8% tot. generale **€**
2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI	
2 a. Personale esterno	€
2 b. Personale interno	€
2 c. Affidamento di attività a soggetti esterni	€
2 d. Acquisto di servizi accessori o strumentali	€
	Subtotale **€**

3 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE	
3 a. Personale esterno	€
3 b. Personale interno	€
3 c. Affidamento di attività a soggetti esterni	€
3 d. Acquisto di servizi accessori o strumentali	€
3 e. Altro (affitto locali, telefono, luce etc…)	€
	Subtotale **€**
4 SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO	
4 a. Personale interno	€
4 b. Personale esterno	€
4 c. Affidamento di attività a soggetti esterni	€
4 d. Volontari	€
4 e. Destinatari	€
4 f. Acquisto di servizi accessori o strumentali (es. alloggio, trasporto, catering, ecc…)	€
	Subtotale **€**

5 SPESE PER ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO, BENI STRUMENTALI (*le sottoelencate spese sono riconducibili alla categoria dell'acquisto di beni accessori e strumentali)*	
5 a. Acquisto attrezzature	€
5 b. Affitto attrezzature	€
5 c. Ammortamento attrezzature	€
5 d. Materiale didattico	€
5 e. Materiale di consumo	€
	Subtotale max 15% tot. generale *(limitatamente ai progetti di cui alla lett. f)* €
6 SPESE PER FIDEIUSSIONE	
	Subtotale €
7 EVENTUALI ALTRE VOCI DI COSTO *(da specificare da parte dell'associazione ove non già espressamente contemplate all'interno delle altre voci di costo)*	
	Subtotale €
	Totale generale del costo del progetto *(somma subtotali)* €

Firma del Legale Rappresentante
(o del Capofila)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL PIANO ECONOMICO

VOCI DI COSTO	COSTI	PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE GENERALE
1 SPESE DI PROGETTAZIONE *max 8% del costo complessivo*	€	%
2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI	€	%
3 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE	€	%
4 SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO	€	%
5 SPESE PER ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO, BENI STRUMENTALI *(max 15% del costo complessivo limitatamente a progetti di cui alla lett. f)*	€	%
6 SPESE PER FIDEIUSSIONE	€	%
7 ALTRE VOCI DI COSTO	€	%

SOMMATORIA/RIEPILOGO DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PREVISTE ALL'INTERNO DELLE VOCI DI COSTO DA 1 A 7	€	%

%: ______	COSTO FINANZIAMENTO PUBBLICO	€
%: ______	COFINANZIAMENTO PRIVATO	€
100%	COSTO TOTALE	€

SPECIFICARE IN MODO CHIARO E DETTAGLIATO LA/LE FONTE/I DI FINANZIAMENTO PRIVATO:

Firma del Legale Rappresentante dell'associazione
(o di quella Capofila)

ALLEGATO N. 4 FAC – SIMILE

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2007

FRA

Il Ministero della Solidarietà Sociale (di seguito denominato Amministrazione), C.F. 97434010589, con sede in Roma, Via Fornovo 8, rappresentato dal Direttore della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali (di seguito denominata Direzione Generale)

E

L'Associazione di promozione sociale …………………….. (di seguito denominata Associazione) C.F. ………….. e partita IVA……… con sede legale nel comune di ……………. provincia di …… via – cap. ………. tel … - fax … - e-mail … , in possesso dei requisiti previsti dalla legge 383/2000 in persona del rappresentante legale………., nato a ………………il……………………………………………………………………… giusti i poteri a lui conferiti con ……………………………….(*nel caso in cui il progetto sia stato presentato da più associazioni di promozione sociale congiuntamente, risulta necessario riportare il nome del rappresentante legale dell'Associazione capofila ed indicare gli estremi legali della procura di conferimento dei suoi poteri*);

PREMESSO

- che con Direttiva datata ……….. 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. …. Del…. 2007, il Ministro della Solidarietà Sociale ha dettato: "Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, comma 3 lett. d) ed f) Anno 2007", alle quali le parti che sottoscrivono la presente convenzione intendono integralmente riferirsi;
- che con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali, datato ………, registrato presso la Corte dei Conti il ….. 2007 al Reg. n…, Foglio …, pervenuto all'Amministrazione in data ….., sono stati ammessi a finanziamento n….. progetti lett. f) e n. …. iniziative lett. d) presentati dalle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'Associazionismo istituito ai sensi dell'art. 13 della medesima legge – capitolo di spesa ….- per un importo complessivo di …………….. per l'esercizio finanziario 2007;
- che con il presente atto – redatto in conformità ai principi stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni – si intende disciplinare operativamente le modalità amministrative concernenti la concessione del contributo in questione, finalizzato alla gestione e realizzazione del progetto/iniziativa denominato/a: "……..", per il/la quale è stato approvato il contributo di € … (lettere……….) (escluso dal campo di applicazione IVA);
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della relativa convenzione con l'Associazione per la realizzazione del suddetto/a progetto/iniziativa;
- che dalla certificazione in atti non risultano procedimenti penali né carichi pendenti a carico al rappresentante legale dell'Associazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'Associazione (capofila in caso di partenariato) si obbliga a realizzare il progetto/iniziativa denominato/a "………………." nei modi, nei termini e nel rispetto delle condizioni tutti indicati nei rispettivi formulari accettati dall'Amministrazione (Allegati. 1 e 2 e parte integrante della Convenzione) .

Art. 2 Avvio attività e durata del progetto/iniziativa

La concessione del contributo ed il presente atto hanno validità pari alla durata indicata dall'Associazione nel formulario allegato , ossia di mesi ___________, a decorrere dalla data di avvio delle attività.
Nel caso in cui l'Associazione, per motivate ragioni, non possa concludere il progetto/iniziativa nel termine di cui sopra, potrà essere concessa una proroga dello stesso/a, senza modificazioni del piano economico e dei costi preventivati, per un periodo massimo di ….. mesi, non superiore al 30% della durata del progetto/iniziativa.
La richiesta di proroga dovrà pervenire all'Amministrazione almeno 60 giorni prima del termine delle attività previste.
L'avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Entro lo stesso termine l'Associazione dovrà certificare data di inizio e programmazione di attività con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante.
In caso di rilievi da parte dei competenti organi di controllo, restano a carico dell'Associazione le spese sostenute prima della data di comunicazione sopra citata, di competenza di questa Amministrazione.
Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l'Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del contributo.

Art. 3 Responsabile del progetto/iniziativa. Monitoraggio

Il responsabile del progetto/iniziativa per conto dell'Associazione è il Sig. …………; nel caso il Sig.…………., per motivate ragioni, non possa proseguire nell'incarico di responsabile del progetto/iniziativa, l'Associazione dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione a mezzo raccomandata a/r il nuovo nominativo del responsabile del progetto/iniziativa.
L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione, entro 30 giorni a decorrere dalla realizzazione del 50% delle attività e dalla fine delle stesse:
- la Relazione descrittiva delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;
- l'elenco dei giustificativi delle spese sostenute e/o impegnate nel periodo di riferimento;

Entro 30 giorni dal termine del progetto/iniziativa, che dovrà essere comunicato formalmente all'Amministrazione, l'Associazione deve presentare:
- Il Rapporto conclusivo (o Relazione Finale) descrittivo delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;
- L'elenco di tutti i giustificativi delle spese sostenute redatto conformemente al piano finanziario approvato.

Tutti i prospetti ed elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione (o della capofila in caso di partenariato), dovranno essere redatti conformemente ai modelli pubblicati sul sito istituzionale www.solidarietasociale.gov.it (>Associazionismo Sociale>Progetti e Iniziative>Anno 2007); in tali Relazioni/prospetti dovranno essere indicate le attività specifiche già oggetto delle preventive comunicazioni e dichiarato che le spese esposte nei rendiconti non sono state oggetto di altri contributi pubblici.

In assenza di motivazioni giustificative di eventuali ritardi nella consegna delle suddette relazioni, l'Amministrazione potrà procedere unilateralmente alla revoca del contributo.

Art.4 Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione del progetto/iniziativa verrà corrisposto all'Associazione (o all'Associazione capofila, nel caso di progetti presentati da più associazioni di promozione sociale congiuntamente) un contributo pubblico massimo pari a € …(*in cifre e in lettere*) escluso dal campo di applicazione IVA. Un'ulteriore quota di € …(*in cifre e in lettere*) , del costo complessivo del progetto/iniziativa, rimane a carico dell'Associazione, la quale è pertanto tenuta a rendicontare, con appositi giustificativi di spesa, anche tale importo in sede di verifica amministrativo – contabile. La percentuale relativa alla quota di contributo privato dovrà risultare invariata anche nel consuntivo finale delle spese e, pertanto, anche nell'erogazione del saldo, l'Amministrazione manterrà invariato tale rapporto percentuale. Nel caso il costo finale del progetto/iniziativa superi quello preventivato nel piano economico allegato alla presente convenzione, l'Associazione non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi, rimanendo invariato il finanziamento concesso dall'Amministrazione. In occasione della presentazione della relazione finale l'Associazione dovrà inoltre obbligatoriamente limitarsi a rendicontare gli importi nei limiti del costo complessivo del progetto approvato. Qualora , per esigenze contabili interne, l'Associazione dovesse esporre a rendiconto costi superiori al costo complessivo del progetto/iniziativa dovrà dichiarare la natura di tali costi e la totale assunzione a proprio carico di tutte le spese che conseguentemente non saranno oggetto di alcuna verifica.

Il finanziamento viene erogato con le modalità del rimborso a costi effettivi.

Saranno oggetto di rimborso unicamente quelle spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate, strettamente coerenti con il progetto/iniziativa e conformi al relativo piano economico; le spese dovranno inoltre essere contenute entro i limiti autorizzati, riferiti al periodo di durata prestabilito del progetto/iniziativa e correttamente rendicontate.

L'Amministrazione erogherà l'anzidetto importo del contributo pubblico € …………in due soluzioni: un primo acconto, pari al 70% del contributo concesso sarà erogato, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio, la richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario corredato da CAB e ABI intestato all'Associazione; il 30% del finanziamento sarà erogato a saldo, previa acquisizione del positivo esito del controllo amministrativo-contabile del progetto/iniziativa, svolto dai competenti uffici del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di cui all'art,. 4, comma 3, DPCM del 30 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26maggio 2007 sulla base della presentazione di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonché i costi sostenuti/impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa, corredata dell'elenco dei giustificativi di spesa, secondo le condizioni stabilite nelle condizioni di attuazione e regole di rendicontazione (All. 2 della convenzione).

Nel caso in cui l'Amministrazione ritardi nella corresponsione dell'anticipo per cause ad essa non imputabili, l'Associazione, dopo aver speso nella realizzazione del progetto/iniziativa l'importo del 20% previsto a proprio carico, potrà richiedere, mediante formale istanza, di sospendere l'esecuzione del progetto/iniziativa fino a che lo stesso anticipo non sarà liquidato. Tale periodo di sospensione costituirà comunque proroga nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 2.

Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo-contabile dovesse risultare un costo del progetto/iniziativa inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte, dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'Associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche attraverso una decurtazione dalla liquidazione del 30% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza fra il percepito e il riconosciuto, l'Associazione si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito e l'Amministrazione procederà all'escussione, totale o parziale, della fideiussione di cui all'articolo seguente.
L'Amministrazione provvederà a liquidare l'Associazione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. ………… codice ABI ………… codice CAB ………… codice CIN …………in essere presso Banca ………… – Via ………… – …………

Art. 5 Fideiussione

Al fine di garantire l'anticipo di cui al precedente articolo, l'Associazione deve presentare, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta conformemente al modello pubblicato sul sito www.solidarietasociale.gov.it (>Associazionismo Sociale>Progetti e Iniziative> per un importo di € … (*in cifre e in lettere*) pari all'anticipo del 70% del finanziamento ministeriale complessivamente concesso al progetto/iniziativa.

Art. 6 Verifiche e poteri di autotutela

Per la verifica e la valutazione della correttezza amministrativa e contabile delle spese sostenute/impegnate nonché dello stato di avanzamento del progetto/iniziativa e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione si avvarrà degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, così come previsto dal punto… della Direttiva del …del Ministro della Solidarietà Sociale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. .
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare il monitoraggio ed il controllo sullo svolgimento del progetto/iniziativa, per verificarne il buon andamento, in qualsiasi momento anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. L'Associazione ha l'obbligo di collaborare a tutte le attività di verifica, monitoraggio e valutazione.
In caso di inadempimenti, anche formali o ritardi nella realizzazione del progetto/iniziativa, la Direzione Generale potrà trasmettere all'Associazione una prescrizione con invito ad adempiere, entro un termine stabilito, nel rispetto delle condizioni del progetto/iniziativa e della presente convenzione. L'inutile decorso di detto termine determinerà l'automatica ed unilaterale revoca del finanziamento. In ogni caso resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della revoca della presente convenzione.

Art. 7 Modifiche progettuali

Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, sia le eventuali variazioni nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate, con congruo anticipo (almeno 30 giorni) a firma del legale rappresentante dell'associazione proponente, alla Divisione II della Direzione Generale Volontariato che provvederà ad accettarle preventivamente ed autorizzarle formalmente.
Il consuntivo finale delle spese (rendicontazione a consuntivo), dovrà quindi rispettare le singole voci di spesa del piano economico approvato , salvo modifiche autorizzate, ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nelle " Condizioni di attuazione e regole di rendicontazione".

Art. 8 Obblighi generali

L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.
L'Associazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L'Associazione ha l'obbligo di citare espicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con il contributo del Fondo per l'Associazionismo – Ministero della solidarietà sociale (ex lege 383/2000).
L'utilizzo e/o pubblicazione del logo ministeriale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'Associazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.
Nel caso di utilizzo *per altre iniziative e/o attività* dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla - osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 9 Normativa applicabile

La rendicontazione amministrativo - contabile del progetto dovrà essere svolta secondo le modalità, le condizioni di attuazione e le regole di rendicontazione (All. 2 della convenzione).

Art. 10 Obbligo di riservatezza e trattamento dati

Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.
L'Associazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.
L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.
L'Associazione, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.

Art. 11 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 12 Disciplina residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione.
La presente Convenzione si compone di 12 articoli.
Roma, lì

Per il Ministero della Solidarietà Sociale Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali	Per l'Associazione di promozione sociale
Il Direttore Generale	Il legale rappresentante

07A07539

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Potorac Constantin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Potorac Constantin, nato il 2 giugno 1956 a Cursesti (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Inginer - profilul Constructii, specializarea Constructi Civile, Industriale si Agricole» conseguito presso la «Universitatea Tecnica Gh. Asachi» di Iasi nel 1983 - come attestato dal «Ministerul Educatiei si Invatamintului» - ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile-ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Potorac Constantin, nato il 2 giugno 1956 a Cursesti (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) urbanistica.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di *ordinamento e deontologia professionale* del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A07453

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Kowalczyk Zaneta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra. Kowalczyk Zaneta, nata a Przemysl (Polonia) il 29 aprile 1977, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Dyplom Pedagogika specjalnosc resocjalizacja» conseguito in Polonia in data 11 luglio 2002 - come attestato dalla «Università degli studi di Rzeszow, facoltà di Pedagogia» di Rzeszow (Polonia) - ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che, secondo la attestazione dell'Autorità competente in Polonia, detto titolo accademico abilita all'esercizio della professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 24 gennaio e 14 dicembre 2006, 25 gennaio e 9 marzo 2007;

Rilevato che la Conferenza di servizi nelle sedute sopra indicate, con il conforme parere del rappresentante di categoria, ha espresso parere positivo per l'iscrizione alla sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione prodotta è prevalentemente di carattere psicopedagogico, ha evidenziato la necessità di applicare delle misure compensative;

Rilevato che il rappresentante di categoria ha fatto presente altresì, che per quanto riguarda la richiesta per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, non è accoglibile in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla sig.ra Kowalczyk non è assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kowalczyk Zaneta, nata a Przemysl (Polonia) il 29 aprile 1977, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Teoria, metodi e tecniche del servizio sociale; 2) princìpi e fondamenti del servizio sociale; 3) organizzazione dei servizi sociali; 4) Etica e deontologia professionale.

Art. 4.

La richiesta presentata dalla, sig.ra Kowalczyk, ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali, è respinta.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commisione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgeri in lingua italiana, All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A07454

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2007.

Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando così la nozione di imprenditore agricolo;

Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

Visto l'art. 2, comma 6, lettera *a)*, della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attività connesse in agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il nuovo art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attività considerate comunque produttive di reddito agrario;

Vista la classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disposizioni concernenti la disciplina dell'apicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006. con l'unita delega di funzioni. registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. - prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto della proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, espressa con nota n. 2451 dell'8 marzo 2007, con la quale viene chiesta la modifica della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole

1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Classificazione attività economiche

1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003.

Art. 3.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 309

ALLEGATO

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 - 15.12.0);

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami (ex 15.13.0);

Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0);

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0);

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2);

Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0);

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).

Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3);

Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2);

Produzione di aceto (ex 15.87.0);

Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0);

Disidratazione di erba medica (ex 15.71.0);

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 15.89.0);

Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia (ex 15.20.1) e produzione di filetti di pesce (ex 15.20.2);

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene emanato sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del Tuir, le quali dispongono che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le attività agricole per le quali la determinazione del reddito avviene su base catastale.

Le modifiche che hanno interessato l'elenco della tabella dei prodotti allegata al previdente decreto del 19 marzo 2004 riguardano l'inclusione delle seguenti attività:

1. produzione di prosciutti, salami ed insaccati che normalmente rappresenta una attività esercitata dagli allevatori;

2. disidratazione di erba medica la quale è una attività praticata normalmente dai produttori agricoli di foraggio anche se la stessa è inclusa nella classificazione ATECOFIN 2004 tra le attività non agricole;

3. lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele che vengono esplicitamente incluse anche in relazione alle nuove disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (legge sull'apicoltura) ma che di fatto potevano già configurarsi attività agricole;

4. attività relative alla piscicoltura, con riguardo, in particolare, alla produzione di filetti di pesce;

5. attività di manipolazione che risulta essere riferita a tutte le attività citate nei gruppi e nelle classi previste dal decreto.

Le disposizioni previste dal decreto entrano in vigore con riguardo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; tale previsione assume rilievo dal momento che il comma 1093, dell'art. 1 della legge n. 296/2006 permette anche alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle cooperative che rivestono la qualifica di società agricola di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99/2004 di poter optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Tuir.

Rimane fermo il principio generale desumibile dalle disposizioni del Tuir secondo il quale per le persone fisiche e le società semplici le modifiche hanno valore per l'anno 2007 in quanto il periodo di imposta per tali soggetti coincide con l'anno solare.

07A07509

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alborea - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Portici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la «Alborea - Società Cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Portici (Napoli) è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile e l'avv. Michele Bonagura ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2006 con il quale il dott. Gogliettino Gian Piero è nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Michele Bonagura dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 20 novembre 2006 con la quale il dott. Gogliettino Gian Piero rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Buonajuto Ciro nato a Napoli il 9 novembre 1977, domiciliato a Ercolano (Napoli), via IV Orologi n. 37, è nominato commissario liquidatore della «Alborea - Società Cooperativa Edilizia a r.l.», con sede in Portici (Napoli), già sciolta ex art. 2544 del codici civile, con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003, in sostituzione del dott. Gogliettino Gian Pietro, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07455

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Natasa Todorovic Stojkovic, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Natasa Todorovic Stojkovic, nata a Nis (Serbia) il 29 aprile 1973, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito nel mese di giugno dell'anno 1991 presso la scuola di avviamento professionale «Filip Kljajic» di Nis (Serbia), al fine dell'esercizio in Italia della attività di acconciatrice così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibili ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonei all'esercizio delle attività di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Natasa Todorovic Stojkovic, nata il 29 aprile 1973 cittadina serba è riconosciuto il certificato di abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatrice ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07472

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Alfredo Santin, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Alfredo Santin, nato a La Plata (Argentina) il 30 agosto 1958, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 28 dicembre 1997 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la «Union Peinadores del Atlantico U.P.A.» della città di Mar del Plata (Argentina), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore cosi come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una pro-

fessione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di acconciatore, senza alcuna misura compensativa;

Decreta:

1. Al sig. Alfredo Santin, nato il 30 agosto 1958, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 25 dicembre 1970 n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07473

DECRETO 18 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Valle dei Cerri a r.l.», in Collelongo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale la società «Cooperativa agricola Valle dei Cerri a r.l.» con sede in Collelongo (Aquila) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e la dott.ssa Scandurra Marina ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale l'avv. Pasanisi Giovanni è nominato commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Scandurra Marina dimissionaria;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007, n. 37 con il quale la dott.ssa Torrelli Emanuela è nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Pasanisi Giovanni dimissionario;

Vista la nota ricevuta in data 19 febbraio 2007 con quale la dott.ssa Torrelli Emanuela rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958 e con studio in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n. 161, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Valle dei Cerri a r.l.» con sede in Collelongo (Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII codice civile con precedente decreto ministeriale 2 marzo 2006, in sostituzione della dott.ssa Torrelli Emanuela, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07500

DECRETO 18 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoro e solidarietà P.S.C. a r.l.», in Raiano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Lavoro e solidarietà P.S.C. a r.l.» con sede in Raiano (Aquila) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII codice civile e il dott. Vitale Pasquale ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dott. Vitale Pasquale rinuncia al mandato;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale l'avv. Pasanisi Giovanni è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Vitale Pasquale dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2007 n. 38 con il quale la dott.ssa Torrelli Emanuela è nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'Avv. Pasanisi Giovanni dimissionario;

Vista la nota ricevuta in data 19 febbraio 2007 con quale la dott.ssa Torrelli Emanuela rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958 e con studio in Pescara Corso Vittorio Emanuele II, n. 161, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoro e solidarietà P.S.C. a.r.l.» con sede in Raiano (Aquila) è sciolta ai sensi e l'art. 2545/XVII codice civile, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione della dott.ssa Torrelli Emanuela dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07501

DECRETO 18 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Marsimilk P. a r.l.», in Avezzano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la Società cooperativa «Marsimilk P. S.C. a r.l.» con sede in Avezzano è stata sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile e la dott.ssa Di Marco Maria ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006 con il quale l'avv. Pasanisi Giovanni è nominato commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Di Marco Maria dimissionaria;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007 con il quale la dott.ssa Torrelli Emanuela è nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Pasanisi Giovanni dimissionario;

Vista la nota ricevuta in data 19 febbraio 2007 con la quale la dott.ssa Torrelli Emanuela rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958 e con studio in Pescara Corso Vittorio Emanuele II n. 161, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Marsimilk P. S.C. a r.l.» con sede in Avezzano (Aquila), già sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione della dott.ssa Torrelli Emanuela, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07502

DECRETO 18 luglio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Mercato coperto S.C. a r.l.», in Sulmona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la Società cooperativa «Mercato coperto S.C. a r.l.» con sede in Sulmona è stata sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Di Marco Maria ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006 con il quale l'avv. Pasanisi Giovanni è nominato commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Di Marco Maria dimissionaria;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007 con il quale la dott.ssa Torrelli Emanuela è nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Pasanisi Giovanni dimissionario;

Vista la nota ricevuta in data 19 febbraio 2007 con la quale la dott.ssa Torrelli Emanuela rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958 e con studio in Pescara Corso Vittorio Emanuele II n. 161, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Mercato coperto S.C. a r.l.» con sede in Sulmona, già sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione della dott.ssa Torrelli Emanuela, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07503

DECRETO 20 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Alvarez Carvajal Jorge Giovanny, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Alvarez Carvajal Jorge Giovanny, cittadino ecuadoregno, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di «Bachiller», tecnico industriale con specializzazione in meccanica industriale, conseguito presso la Scuola «Collegio Nacional Tecnico Industrial El Oro» della città di Machala (Ecuador), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti idraulici di cui alla lettera *d)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 6 luglio 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per il contenuto formativo, unitamente all'esperienza professionale maturata presso impresa del settore operante in Italia ed abilitata per la lettera richiesta, idoneo e attinente all'esercizio delle attività installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1 lettera *d)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è in possesso di carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Alvarez Carvajal Jorge Giovanny, cittadino ecuadoregno, nato il 17 settembre 1973 a Cuenca (Ecuador), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1 lettera, *d)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A07471

DECRETO 25 luglio 2007.

Annullamento parziale del decreto 12 aprile 2005 riferito allo scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Domus Brunori Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli Enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Visto il decreto dirigenziale n. 32 del 12 aprile 2005 della Direzione provinciale del lavoro di Roma, con cui si dispone tra l'altro lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa Domus Brunori Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, codice fiscale n. 08111680586;

Considerato:

che alla cooperativa non è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

che la suddetta società cooperativa fruisce di contributo erariale attualmente vigente, concesso con decreto provveditoriale n. 12292 del 19 dicembre 1989 dal Ministero delle infrastrutture ex combinato disposto legge n. 408/49 (legge Tupini) e T.U. per l'Edilizia popolare ed economica regio decreto n. 1165/38 rifinanziata dalla legge n. 492/75 per una durata trentacinquennale;

che la società cooperativa è pienamente in attività;

che nel sopra citato decreto, non emerge in modo univoco la motivazione dello scioglimento in quanto il provvedimento motiva in modo generico lo scioglimento di n. 6 enti cooperativi senza entrare nel dettaglio di ogni singolo sodalizio.

Preso atto altresì che il verbale di revisione dell'11 - maggio 2006 effettuato dal revisore della Unione italiana cooperative, Associazione cui la cooperativa aderisce, fornisce un giudizio favorevole sull'ente in materia contabile ed amministrativa;

Vista l'istanza di annullamento del decreto sopra menzionato, prodotta a questo Ministero dal Presidente della cooperativa in data 22 giugno 2007, prot. n. 26978;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'annullamento del decreto suddetto, nella parte in cui esso dispone lo scioglimento della cooperativa *de qua*, in quanto il provvedimento risulta contenere evidenti vizi di legittimità ed in quanto risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 32 del 12 aprile 2005 emesso dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa Domus Brunori società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 08111680586, costituita in data 2 ottobre 1987, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A07504

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2007.

Conferimento al Consorzio di tutela vini del Trentino, in Trento, dell'incarico a svolgere, nei riguardi delle D.O.C. dei vini «Teroldego Rotaliano», «Caldaro» o «Lago di Caldaro», «Casteller», «Valdadige», «Trentino» e «Trento» e delle I.G.T. dei vini «Vallagarina», «Delle Venezie» e «Vigneti delle Dolomiti», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 giugno 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di Tutela Vini del Trentino, con sede in Trento, via Segantini, n. 23, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche ;

Visto il decreto 15 novembre 2004, con il quale ai sensi della citata normativa, è stato confermato l'incarico di che trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 2 maggio 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L. n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 7 giugno 2007 sulla predetta richiesta;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Teroldego Rotaliano», «Caldaro» o «Lago di Caldaro», «Casteller», «Valdadige», «Trentino» e «Trento» e delle I.G.T. dei vini «Vallagarina», «Delle Venezie» e «Vigneti delle Dolomiti», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di Tutela Vini del Trentino, con sede in Trento, via Segantini, n. 23, già incaricato con i decreti richiamati in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Teroldego Rotaliano», «Caldaro» o «Lago di Caldaro», «Casteller», «Valdadige», «Trentino» e «Trento» e dei vini a I.G.T. dei vini «Vallagarina», «Delle Venezie» e «Vigneti delle Dolomiti», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio Tutela Vini del Trentino, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio Tutela Vini del Trentino e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07386

DECRETO 30 luglio 2007.

Conferimento al Consorzio tutela dei vini Vicenza a D.O.C., in Vicenza, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 3 luglio 2007 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela dei Vini Vicenza a D.O.C., con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 37, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 15 maggio 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 19 luglio 2007 sulla predetta richiesta;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Vicenza», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio Tutela dei Vini Vicenza a D.O.C., costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Vicenza», con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 37, già incaricato con il decreto richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a D.O.C. «Vicenza», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio Tutela dei Vini Vicenza a D.O.C, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio Tutela dei Vini Vicenza a D.O.C e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07387

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 luglio 2007.

Ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Palermo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che ha istituito, tra le altre, l'Autorità portuale di Palermo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 2005, recante l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Palermo;

Visto il protocollo di intesa del 15 giugno 2007 sull'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Palermo al porto di Termini Imerese, sottoscritto dalla Regione siciliana, dalla provincia di Palermo, dai comuni di Palermo e di Termini Imerese e dall'Autorità portuale di Palermo, i quali hanno espresso parere favorevole in merito al suddetto ampliamento;

Vista la delibera del Comitato portuale dell'Autorità portuale di Palermo n. 11 del 28 giugno 2007, con la quale si approva all'unanimità la proposta per l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Palermo al porto di Termini Imerese;

Vista la richiesta formulata dall'Autorità portuale di Palermo con nota protocollo n. 4334 U/07 SG del 4 luglio 2007 intesa ad ottenere la suddetta estensione;

Ritenuta la necessità di procedere all'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Palermo al porto di Termini Imerese al fine di comprendervi le aree demaniali marittime, le opere portuali e gli antistanti specchi acquei interessati dal Piano regolatore portuale;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Palermo è estesa al porto di Termini Imerese.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi tra gli estremi individuati, sulla linea di costa, dai punti di coordinate Gauss - Boaga: nord 4205571,776 - est 2405784,813 e nord 4204732,501 - est 2406400,388.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro: BIANCHI

07A07499

DECRETO 30 luglio 2007.

Riconoscimento della società Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza delle funicolari aeree e terrestri, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI

Vista la direttiva 2009/9/CE del Consiglio europeo del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2003, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Visti gli allegati V e VII del citato decreto legislativo 210/2003, concernente rispettivamente le procedure di valutazione dei componenti di sicurezza e di esame CE dei sottosistemi degli impianti funiviari;

Visto l'allegato II del decreto legislativo 210/2003 avente ad oggetto l'individuazione dei sottosistemi costituenti gli impianti funiviari;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista l'istanza presentata dalla società Bureau Veritas Italia S.p.A. in Milano, Viale Monza, 261, del 20 luglio 2006, acquisita agli atti della Direzione generale dei sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi in data 28 luglio 2006 con la quale la predetta società ha richiesto il riconoscimento a svolgere le procedure di valutazione di conformità dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V nonché a svolgere la procedura di esame CE dei sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003;

Considerato che nella predetta istanza la società Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede in Milano ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210;

Vista la nota prot. R.U. 47668 del 31 ottobre 2006 con cui l'amministrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota del 26 febbraio 2007 agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Ravvisato che, come dichiarato nell'istanza presentata, la società Bureau Veritas Italia S.p.A. intende avvalersi della collaborazione di consulenti esterni del settore funiviario e che il livello di competenza specifica garantito da tali specialisti è da ritenersi condizione necessaria ai fini del riconoscimento medesimo;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla società Bereau Veritas Italia S.p.A. soddisfa quanto richiesto dal decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Tenuto conto che nel corso delle visite ispettive previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 2004, effettuate presso i locali della sede della società Bureau Veritas Italia S.p.A. e presso i laboratori con essa convenzionati, è stata constatata l'idoneità dei locali e dell'organizzazione ai requisiti previsti dal medesimo decreto;

Viste le risultanze dell'istruttoria e delle visite ispettive svolte da parte del TIF 6, acquisite agli atti della Direzione generale dei Sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Visto il parere positivo del Ministero dello sviluppo economico formulato con nota n. 43151 del 24 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

La società Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede a Milano, in viale Monza n. 261, è riconosciuta idonea, in conformità al decreto ministeriale 5 agosto 2004, a svolgere la procedura di conformità dei componenti di sicurezza e di esame CE dei sottosistemi degli impianti a fune, elencati nell'allegato I del citato decreto legislativo 210/2003, ai sensi rispettivamente degli allegati V e VII citati in premessa.

Art. 2.

I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, le modalità e le procedure stabilite nel decreto legislativo 210/2003 nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali- ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori convenzionati e dei consulenti esterni come individuata nella documentazione presentata ed integrata su richiesta dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione da parte del Ministero dei Trasporti delle variazioni che devono essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

Il Ministero dei trasporti vigila sulle attività dell'organismo notificato ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

Il Ministero dei trasporti effettua visite di vigilanza presso la società Bureau Veritas Italia S.p.A. ed i laboratori convenzionati, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3.

Nel caso di accertare gravi o ripetute irregolarità da parte della società Bureau Veritas Italia S.p.a. nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o

con gli enti aggiudicatori ovvero nel venire meno dei requisiti prescritti, il riconoscimento è sospeso per un periodo di tempo da uno a sei mesi, dopo che siano trascorsi senza giustificazioni plausibili i trenta giorni previsti all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2003.

Decorso il periodo della sospensione prescritta viene effettuata una visita ispettiva per accertare la rimozione dell'irregolarità o della carenza.

Art. 4.

Il riconoscimento è revocato se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'organismo non possiede più i requisiti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2004;

b) l'organismo ha più volte rilasciato, nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza;

c) l'organismo non ottempera con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 5.

Sono a carico della società Bureau Veritas S.p.A. i costi delle attività per il riconoscimento e la vigilanza di competenza del Ministero dei trasporti.

Art. 6.

Il riconoscimento ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

Il direttore generale: GARGIULO

07A07497

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2007.

Autorizzazione all'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Torino e a diminuire il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 26 marzo 1998, di rettifica al decreto 31 dicembre 1993, con il quale l'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare oltre che nella sede principale di Roma, anche nelle sedi periferiche di Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino, un corso di formazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Napoli, Ancona, Torino, Teramo e L'Aquila, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Torino da via Lamarmora, 28 a via dei Mercanti, 16, e la diminuzione degli allievi da 30 a 15;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 luglio 2007 trasmessa con nota prot. n. 348 del 12 luglio 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» abilitato con decreti in data 26 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Napoli, Ancona, Torino, Teramo e L'Aquila un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Torino da via Lamarmora, 28 a via dei Mercanti, 16.

Art. 2.

Il predetto Istituto è autorizzato a diminuire il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MASIA

07A07357

DECRETO 2 agosto 2007.

Autorizzazione all'Istituto «Associazione per lo studio e l'insegnamento psico socio educativo (ASIPSE) - Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva di Milano» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Sesto San Giovanni un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994 con il quale l'Istituto «Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'istituto «Associazione per lo studio e l'insegnamento psico socio educativo (ASIPSE) - Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva di Milano» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Sesto San Giovanni (Milano) via Monfalcone, 17 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a cia-

scun anno di corso pari a 17 unità e, per l'intero corso, a 68 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 20 settembre 2006 trasmessa con nota n. 594 del 21 settembre 2006;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Associazione per lo studio e l'insegnamento psico socio educativo (ASIPSE) - Scuola di formazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva di Milano», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Sesto San Giovanni (Milano), via Monfalcone, 17, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 17 unità e, per l'intero corso, a 68 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MASIA

07A07358

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2007.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Fonte Annia» in comune di Pocenia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 15 aprile 1999, n. 3145, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Fonte Annia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Corte Paradiso» sita nel territorio del comune di Pocenia (Udine) e sono state autorizzate per le etichette le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici; indicata per le diete povere di sodio»;

Vista la domanda in data 20 aprile 2007 con la quale la società «Paradiso S.p.a.», con sede in Calcinato (Brescia), via Cavicchione di Sotto n. 1, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alle sopra citate indicazioni, anche le seguenti: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 luglio 2007, avendo rilevato che le relazioni prodotte «si riferiscono a indagini effettuate esclusivamente sull'impiego dell'acqua minerale "Fonte Annia" nella ricostruzione del latte», «fermo restando che l'allattamento al seno sia da preferire», ha espresso parere favorevole alla dicitura «Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Fonte Annia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Corte Paradiso» sita nel territorio del comune di Pocenia (Udine), oltre alle indicazioni di cui al sopra citato decreto dirigenziale 15 aprile 1999, n. 3145, possono essere riportate anche le seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A07388

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2007.

Fusione per incorporazione della società «Toro Targa Assicurazioni S.p.a.», in «Augusta Assicurazioni S.p.a.», entrambe con sede in Torino. (Provvedimento n. 2544).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4 del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a «Toro Targa Assicurazioni S.p.a.», (già «Toro Assistenza S.p.a.»), con sede in Torino, via Mazzini n. 53, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1983, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla «Augusta Assicurazioni S.p.a.», con sede in Torino, via Oddino Morgari n. 19, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta del 27 aprile 2007 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di «Toro Targa Assicurazioni S.p.a.», in «Augusta Assicurazioni S.p.a.», e delle relative modalità di attuazione;

Viste le delibere assunte in data 17 aprile 2007 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di «Toro Targa Assicurazioni S.p.a.» e di «Augusta Assicurazioni S.p.a.» che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel registro delle imprese di Torino rispettivamente in data 20 e 24 aprile 2007;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 agosto 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della società «Toro Targa Assicurazioni S.p.a.» in «Augusta Assicurazioni S.p.a.», entrambe con sede in Torino, con le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Roma, 3 agosto 2007

Il presidente: GIANNINI

07A07477

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Kiwa Gastec Italia S.p.a.», in San Vendemiano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 2 luglio 2007 l'organismo «Kiwa Gastec Italia S.p.a.», via Treviso n. 32/34 - San Vendemiano (Treviso), è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo per la famiglia di prodotto «Caldaie domestiche indipendenti a combustibile solido - potenza termica nominale non maggiore di 50 kW», «Termocucine a combustibile solido», «Inserti e caminetti aperti a combustibile solido», «Stufe a combustibile solido», «Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

07A07465

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «CSI S.p.a.», in Bollate

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo «CSI S.p.a.», viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano), è abilitato come laboratorio delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Lastre di gesso - definizioni, requisiti e metodi di prova» e «Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

07A07466

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto italiano dei plastici S.r.l.», in Dalmine.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo «Istituto italiano dei plastici S.r.l.», via Pasubio n. 5 - Dalmine (Bergamo), è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - norme di prodotto - parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

07A07467

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «DNV - Modulo Uno», in Agrate Brianza.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo «DNV - Modulo Uno», viale Colleoni n. 9 - Agrate Brianza (Milano), è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Parte 1 - prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo «DNV - Modulo Uno», viale Colleoni n. 9 - Agrate Brianza (Milano), è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Specifica per elementi per muratura: elementi per muratura di laterizio, di silicato di calcio, di calcestruzzo vibrocompresso, aerato autoclavato, pietra agglomerata» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo «DNV - Modulo Uno», viale Colleoni n. 9 - Agrate Brianza (Milano), è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Facciate continue» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo «DNV - Modulo Uno», viale Colleoni n. 9 - Agrate Brianza (Milano), è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

07A07468

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «SGS Italia S.p.a.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo «SGS Italia S.p.a.», via G. Gozzi, 1/A - Milano, è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose: conglomerato bituminoso prodotto a caldo; per strati molto sottili: bitume molto tenero; bituminoso chiodato; bituminoso antisdrucciolo chiuso; asfalto colato; bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2007 l'organismo «SGS Italia S.p.a.», via G. Gozzi, 1/A - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo: lastre alveolari, lastre per solai, garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1 - requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

07A07469

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici ed alcuni organismi.

Con decreti del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

«CPM - Istituto ricerche prove analisi S.r.l», via Artigiani, 63 - Bienno (Brescia);

«ECO S.p.a.», via Mengolina, 33 - Faenza (Ravenna);

«I.N.C.S.A.», via M. Peroglio, 15-15/A - Roma;

«SAFETY SYSTEM S.r.l.», via Giovanni Falcone, 22 - Cosenza.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data 9 luglio 2007.

07A07470

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2007, che si pubblicano, ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006	Luglio	128,2	2,1	3,9
	Agosto	128,4	2,1	3,9
	Settembre	128,4	2,0	3,9
	Ottobre	128,2	1,7	3,7
	Novembre	128,3	1,7	3,6
	Dicembre	128,4	1,7	3,6
	Media	*127,8*		
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,7
	Febbraio	128,8	1,5	3,6
	Marzo	129,0	1,5	3,6
	Aprile	129,2	1,4	3,4
	Maggio	129,6	1,4	3,6
	Giugno	129,9	1,6	3,7
	Luglio	130,2	1,6	3,7

07A07597

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004: codici identificativi della chiave pubblica relativa alle coppie di chiavi utilizzate dal presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale.

L'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è preposto alla tenuta dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale.

Le modalità che disciplinano la tenuta di detto elenco sono contenute nell'art. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.», e nel decreto 2 luglio 2004 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, riguardante la «Competenza in materia di certificatori di firma elettronica.».

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, il Centro nazionale provvede ora alla pubblicazione dei codici identificativi relativi alla chiave pubblica della coppia di chiavi utilizzate dal presidente del Centro stesso, prof. Fabio Pistella, per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale ai sensi della normativa vigente.

I codici di cui trattasi, costituiti dall'impronta del certificato della suddetta chiave pubblica, generata impiegando ambedue le funzioni di hash RIPEMD-160 e SHA-1, sono i seguenti:

a) 2651 3C1A 28F3 1C11 74EA 01A1 33E3 DAD5 1FCE 32CB, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b) 0370 49F1 0C71 7045 141B 44C7 AD4A E1F5 FE9E 51E2, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Il certificato in parola è stato emesso dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 3 agosto 2007, con il numero di serie 46B2 E205.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è revocata la circolare 27 gennaio 2005, n. CNIPA/CR/46.

Roma, 3 agosto 2007

Il presidente: PISTELLA

07A07405

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-193) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 8 2 1 *

€ 1,00